



## Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

### CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.15

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Si
2. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Si
3. CAGNONI MARTA - Consigliere	Si
4. CASELLA LUCA - Consigliere	Si
5. BAZZINI CRISTINA - Consigliere	Si
6. SANTONOCITO LUCA - Consigliere	Si
7. ACHILLI SILVIA - Consigliere	Si
8. TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA - Consigliere	Si
9. SARCHI EGIDIO - Consigliere	Si
10. COLOMBI MARINO - Consigliere	Si
11. CALATRONI GIORGIO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): PROVVEDIMENTI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 ("Legge di stabilità 2014"), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

**PRESO ATTO** che la I.U.C. è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**RICHIAMATI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014"):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (uno) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**VISTO** il D.L. 06 marzo 2014, n. 16: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

- a.1) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- a.2) per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTE:**

- ✓ la deliberazione del Consiglio 10 aprile 2014, n. 3, di approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);
- ✓ la deliberazione del Consiglio 9 giugno 2015, n. 12, ad oggetto "IUC: imposta municipale propria anno 2015. Provvedimenti";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	
Illuminazione pubblica	25.900,00
Spese per viabilità e ambiente	20.000,00
Spese Personale	13.852,00
Spese manutenzione patrimonio	10.722,00
Tot.	70.474,00

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla L. 27 luglio 2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

**VISTO** il D. M. del 13 maggio 2015, che stabilisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**Con** voti n 8 favorevoli , n 3 astenuti ( Sarchi Egidio, Colombi Marino, Calatroni Giorgio) su n. 11 presenti, espressi nei modi e forme di legge,

## D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13,	1,70 per mille
---	----------------

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,70 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,70 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

*SUCCESSIVAMENTE,*

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti n.8 favorevoli , n. 3 astenuti (Sarchi Egidio, Colombi Marino , Calatroni Giorgio) su n. 11 presenti , espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

- 1) Di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



## Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

---

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  
PROVVEDIMENTI.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Firma</b>
TECNICO - Servizio Amministrativo - Finanziario	Favorevole	01/06/2015	COLOMBI SANDRA	

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. SOLA GERARDO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
n. 87 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, li 19/06/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Colombi Sandra

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Castana, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 19 06 2015



Il Segretario Comunale  
SOLA GERARDO